



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL

COMUNE DI PORCIA

ANNO 1994

Aggiornato:

delibere del Consiglio Comunale:

n. 16 del 28 febbraio 1997

n. 133 del 31 luglio 1997

**Comitato Regionale di Controllo di Udine - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. N. 97/33543 seduta del
15.05.1997 e Prot. N. 97/54835 del 16.09.1997**

n. 88 del 29 Maggio 2009

n. 112 del 23 dicembre 2010

delibera Giunta Comunale

n. 46 del 27.02.2002



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

Titolo I norme generali

Articolo 1

Il Comune di Porcia disciplina con il presente regolamento gli interventi in materia socio - assistenziale di sua competenza che gli sono attribuiti, dalla normativa nazionale e dalla normativa regionale.

Articolo 2 (finalità e principi)

Il Comune di Porcia concorre con i propri interventi alla promozione dell'autonomia del nucleo familiare (anche composto da una sola persona) attivando le risorse dei membri del nucleo stesso, parentali ed ambientali della comunità locale e sviluppando nuove forme di solidarietà sociale.

Il Comune promuove ogni possibile forme di collaborazione con tutte le realtà sociali ed economiche presenti nella comunità per creare condizioni di vita più favorevoli alla generalità della popolazione.

Articolo 3 (Destinatari)

Possono essere destinatari dei benefici del presente regolamento tutti i cittadini residenti nel Comune che possiedano i requisiti stabiliti per accedere ai singoli servizi.

Possono altresì usufruire dei servizi socio-assistenziali i cittadini non residenti per i quali risulti dagli accertamenti lo stato di impellente necessità.

E' fatta salva la possibilità del Comune di Porcia di rivalsa nei confronti del Comune di residenza o di domicilio di soccorso nel caso di ricovero in struttura.

Il Comune di Porcia può inoltre vincolare l'attuazione dell'intervento, o la sua prosecuzione alla assunzione di impegno di spesa da parte del comune di cui al comma precedente.

Per gli stranieri e gli apolidi si fa riferimento alla legislazione vigente.

Articolo 4 (Competenza)

I provvedimenti di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento sono adottati dalla Giunta Comunale o dal Dirigente di Area o dal Responsabile di Unità Operativa, in relazione all'organizzazione dell'Ente ed alle deleghe assegnate ai funzionari, nel rispetto dei criteri e dei limiti contenuti nel presente regolamento

La Giunta Comunale adotta ogni intervento destinato alla generalità della popolazione o a fasce di cittadini che preveda agevolazioni e benefici erogati da terzi senza necessità di rimborso degli stessi da parte del Comune.

Tali interventi possono avvenire senza applicazione di alcun limite di reddito per i cittadini.

TITOLO II Iter Procedurale

Articolo 5 (Modalità di presentazione della domanda)



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

La domanda di ammissione alla fruizione dei servizi va redatta personalmente dal richiedente come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà su apposito modulo relativo al tipo di prestazione richiesto e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune anche per il tramite della competente unità operativa.

Essa deve contenere i seguenti dati:

- generalità del richiedente;
- stato di Famiglia;
- codice fiscale;
- indicazione del medico di base e del Codice Regionale Assistito;
- indicazione di ogni entrata percepita a qualunque titolo e di qualunque natura;
- indicazione situazione alloggiativa.

Per interventi particolari oltre alla suddetta si dovranno produrre:

- cartelle cliniche o certificati medici condizioni di salute;
- prescrizioni mediche per particolari necessità non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- eventuali certificati rilasciati da competenti autorità attestanti la condizione particolari per la quali si richiede il servizio.

L'utente inoltre dovrà indicare l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e produrre eventualmente altri documenti che la competente Unità Operativa riterrà opportuni per la conoscenza del caso.

La domanda può altresì essere presentata su delega del richiedente per motivata impossibilità od opportunità che dovrà comunque essere giustificata.

L'Amministrazione Comunale, attraverso il funzionario istruttore la pratica può richiedere ulteriori informazioni e, anche con ausilio di altri Uffici od Enti, verificare le dichiarazioni prodotte.

Articolo 6 (tempi procedurali)

Alla domanda presentata dovrà venire data risposta entro 40 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa. Detto termine è da ritenersi sospeso in presenza di una richiesta di integrazione della documentazione sino all'avvenuta presentazione della stessa.

La data d'inizio del procedimento decorre dal ricevimento della domanda da parte del Protocollo. Il protocollo deve trasmettere entro 4 giorni lavorativi alla Unità Operativa la domanda ricevuta.

Oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda in assenza di risposta la richiesta si ritiene respinta.

Sarà cura della competente Unità Operativa inviare al richiedente copia dell'atto di diniego o di accoglimento.

Al richiedente deve essere data comunicazione dell'inizio del procedimento e indicazione del funzionario responsabile dello stesso. In qualsiasi momento l'utente può richiedere informazioni sulla pratica in corso.

Articolo 7 (Istruzione della pratica)

La pratica per i servizi di assistenza sociale viene istruita dalla competente unità la quale:

- a - esegue gli accertamenti del caso sia in forma diretta che indiretta;
- b - verifica la presenza dei requisiti;



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

- c - prospetta un piano d'intervento dove richiesto in accordo con altri servizi o enti erogatori di servizi pubblici o privati cointeressati o coinvolti;
- d - esprime un parere obbligatorio.

Articolo 8 (accesso agli atti e alle informazioni)

L'accesso agli atti e alle informazioni é disciplinato da apposito regolamento comunale nel rispetto della vigente normativa di legge.

Le informazioni sulla procedura amministrativa dei benefici in materia di assistenza sociale sono di libero accesso.

Titolo III Interventi Socio-assistenziali

Capo I Articolo 9 (Servizi socio-assistenziali)

I servizi socio-assistenziali previsti dal Comune di Porcia sono i seguenti:

- a) asili nido trasporti e mensa per le scuole dell' obbligo;
- b) affidamenti etero familiari di minori
- c) affidamento al servizio sociale di minori ed adulti soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
- d) ospitalità semiconvittuale e convittuale di minori presso strutture educativo assistenziali;
- e) interventi per favorire l'integrazione sociale di cittadini diversamente abili e dei minori e delle loro famiglie
- f) soggiorno vacanza in favore di anziani, persone diversamente abili e minori;
- g) assistenza economica;
- h) assistenza abitativa;
- i) assistenza domiciliare;
- l) attività di centri sociali e diurni;
- m) ospitalità di anziani presso residenze di assistenza sanitaria e sociale;
- n) ospitalità di anziani presso strutture per autosufficienti.
- o) borse inserimento occupazionale
- q) interventi per la prevenzione del disagio economico nella popolazione anziana

In relazioni a disposizioni e nuove norme legislative nazionali e regionali, potranno essere attuati anche altri servizi, i quali, dopo opportuna sperimentazione, dovranno essere inseriti nel presente articolo.

Capo II asili nido trasporti e mensa per le scuole dell'obbligo

Articolo 10 (Asili nido)

La materia degli Asili nido segue la disciplina della Legge Regionale n.32/1987 e dell'apposito regolamento ivi previsto.

Articolo 11 (Trasporti e mensa per le scuole materne e dell'obbligo)



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

La Giunta Comunale predispone i servizi di trasporto e di mensa a favore dei minori frequentanti la scuola materna e dell'obbligo stabilendo le quote di compartecipazione dell'utenza con riferimento all'apposito Regolamento.

Nelle situazione in cui il nucleo familiare dispone di insufficienti risorse, potrà darsi luogo all'esonero parziale o totale dalla quota di compartecipazione.

Le condizioni esonero vengono valutate con i criteri relativi agli interventi di assistenza economica relativa ai minori.

Capo III affidamenti familiari di minori

Articolo 12 (affidamento familiare dei minori)

Alle famiglie affidatarie di minori viene corrisposta da parte dell'Amministrazione Comunale una sovvenzione socio - assistenziale a titolo di indennizzo di entità non inferiore alla pensione minima sociale erogata dall'INPS e non superiore al 170 % della stessa.

Tale sovvenzione può essere ulteriormente integrata in caso di minori con situazioni socio sanitarie particolarmente complesse e gravi sino ad un massimo pari a quattro volte la cifra minima.

La Giunta Comunale provvede a stipulare per ogni minore in affidamento eterofamiliare una idonea polizza assicurativa che copra i danni che lo stesso può causare ai terzi, considerando terzi anche i membri della famiglia affidataria, nonché per i danni che egli stesso può subire.

Per il minore in affidamento la Giunta Comunale viene autorizzata alla stipula di ulteriori polizze assicurative o altre forme di previdenza al fine di prevedere che il minore, al compimento del 18esimo anno, possa disporre di risorse economiche tali da permettergli il proseguimento degli studi oppure sostenere l'organizzazione di una sua autonomia.

Nel caso di affidamento del minore a parenti la quota massima della sovvenzione socio - assistenziale che potrà essere erogata è pari all' 80% della quota minima stabilita per gli affidamenti eterofamiliari dal primo e dal secondo comma del presente articolo.

In relazione alla situazione sociale della famiglia parentale, accertata dal Servizio Sociale, può venire esteso a favore del minore l'intervento di cui al quarto comma del presente articolo.

L'entità delle sovvenzioni, indicate nella tabella "E" del presente Regolamento viene periodicamente aggiornata dalla Giunta Comunale in relazione alle mutate condizioni economiche, fatte salve le competenze del Consiglio Comunale in materia di tariffe.

Capo IV affidamento al servizio sociale

Articolo 13 (Affidamento di minori al Servizio Sociale)

Nei casi in cui l'autorità Giudiziaria affidi al Sindaco cittadini minorenni, la loro cura e gli interventi necessari sono attuati dalla competente Unità Operativa.

Il funzionario incaricato, con le modalità e secondo le procedure di cui al Regolamento di Contabilità, e il Regolamento per gli acquisti in economia di beni e servizi, relativamente alla fattispecie di cui al presente articolo, è autorizzato ad erogare per motivi di necessità ed urgenza fino ad una somma massima mensile di Euro 258,23 per ogni singolo caso.



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

L'erogazione di cui al presente articolo non esclude la fruizione in contemporanea di altri servizi assistenziali.

Articolo 14 (Affidamento in prova al Servizio Sociale)

In caso di affidamento in prova al servizio sociale di persone soggette a pene detentive, il funzionario delegato, su proposta del Servizio Sociale può erogare contributi economici, per necessità urgenti e motivate, di entità pari alla somma indicata nell'art. 13 del presente regolamento e con gli stessi vincoli.

Capo V ospitalità di minori presso strutture

Articolo 15 (Semiconvitto per minori)

Per favorire la crescita armoniosa dei minori e per evitare l'allontanamento degli stessi dalla famiglia e dal loro ambiente è previsto il collocamento semiconvittuale presso istituti educativo-assistenziali per il periodo dell'anno scolastico e/o solare.

Potranno essere ammessi a fruire del servizio i minori il cui reddito familiare non sia superiore a 32.000,00 Euro lorde per un numero di tre persone, maggiorato di Euro 2.700,00 per ogni altro familiare in più fino a cinque e di Euro 2.500,00 in più per ogni familiari oltre il quinto.

Per ogni eventuale familiare presente nel nucleo il quale sia non autosufficiente e necessiti di assistenza continuativa viene assegnata una riduzione per il calcolo del reddito lordo pari a Euro 10.400,00 annui.

La Giunta Comunale potrà provvedere periodicamente ad aggiornare le quote suindicate nel limite massimo della variazione della inflazione riscontrata su base annua dall'ISTAT.

Le spese di mantenimento possono essere a parziale o totale carico dell'Amministrazione Comunale fatto salvo quanto disposto dall'art. 63 del presente regolamento.

Articolo 16 (Inserimento in convitto di minori)

Per l'inserimento in strutture residenziali dei minori si fa espresso richiamo a quanto disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali in materia.

Tali inserimenti sono previsti:

- a) quando sono disposti dal Tribunale dei Minorenni;
- b) su proposta del Servizio Sociale

L' inserimento in strutture residenziale, nelle modalità previste dal secondo comma del presente articolo, avviene indipendentemente dal reddito familiare.

L'inserimento può venire altresì richiesto dal nucleo familiare.

Per gli inserimenti in strutture residenziali di minori si applicano le disposizioni del quinto comma dell'art. 15 del presente Regolamento.

Capo VI interventi per favorire l'integrazione sociale di cittadini portatori di handicap

Articolo 17 (Facilitazioni per la partecipazione a pubbliche manifestazioni)



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

Al fine di favorire l'integrazione sociale di cittadini diversamente abili e minori in situazioni a rischio, nonché delle loro famiglie, l'Amministrazione Comunale dovrà richiedere la disponibilità di un adeguato numero di posti riservati ai suddetti cittadini in occasione di pubbliche manifestazioni culturali, sportive o ricreative che vengono organizzate nel territorio comunale o alle quali l'Amministrazione Comunale aderisce in qualsiasi forma.

Altresì dovranno essere previsti idonei spazi per facilitare l'accesso alle persone diversamente abili nonché per le carrozzelle e ausili simili.

Capo VII soggiorno vacanza

Articolo 18 (Soggiorni vacanza)

Possono essere ammessi a fruire del servizio:

- a) i minori;
- b) le persone diversamente abili e loro accompagnatori volontari e non volontari;
- c) gli anziani di età superiore ai 60 anni se uomini e 55 se donne;
- d) i pensionati di qualsiasi età.

Il numero massimo di soggetti ammissibili alla fruizione del servizio di cui al presente articolo sarà determinato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della disponibilità in bilancio.

Nel caso in cui il numero dei richiedenti ecceda il numero massimo stabilito l'esclusione dalla fruizione sarà determinata dalla Giunta Comunale sulla base di una relazione del Servizio Sociale in cui saranno evidenziate in ordine di priorità le necessità dei singoli richiedenti.

L'intervento a favore delle persone diversamente abili viene valutato dalla Giunta Comunale e la compartecipazione richiesta va riferita al costo considerando l'intero progetto e non potrà eccedere il doppio del reddito medio giornaliero della persona diversamente abile.

I cittadini possono beneficiare di una contribuzione economica per fruire del servizio di soggiorno vacanza sia presso la gestione esercitata dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti pubblici sia presso la gestione di privati.

Articolo 19 (Soggiorni vacanza gestiti da privati)

La Giunta Comunale può ammettere alla fruizione delle agevolazioni i partecipanti a soggiorno vacanza organizzati con gestioni private convenzionate con l'Ente Comunale.

Possono essere ammesse a convenzione le gestioni private che presentano domanda indicando le caratteristiche, le date e le clausole i termini ed i prezzi del loro servizio ed abbiano i seguenti requisiti:

- a) essere prive di fini di lucro;
- b) essere indirizzate a scopi sociali.

Articolo 20 (Entità delle agevolazioni)

La Giunta Comunale stabilisce annualmente sentita la Commissione competente, le quote di compartecipazione per i partecipanti a soggiorni vacanza previa individuazione di fasce di reddito. Si intende per reddito del nucleo familiare il reddito complessivo di qualsiasi entrata a qualsiasi titolo.



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

In relazione alle gestioni private convenzionate l'Amministrazione Comunale interverrà con un contributo rapportato con parametri di cui sopra al costo del servizio gestito direttamente dal Comune.

Per l'anno in corso si applicano le quote di compartecipazione di cui alla tabella "A" allegata al presente Regolamento

Capo VIII Assistenza economica

Articolo 21 (Beneficiari)

Possono beneficiare dell'assistenza economica i nuclei familiari anche mononucleari che possiedono un reddito medio mensile non superiore ai livelli definiti di "minimo vitale" che annualmente la Giunta, Comunale individuerà sulla base dei seguenti criteri:

- a) entità delle risorse mensili necessarie al soddisfacimento dei bisogni vitali di una persona (d'ora in poi definito parametro base); per l'anno in corso tale parametro è indicato nella allegata tabella "C"
- b) Coefficienti scalari in base al numero dei componenti il nucleo:
 - primo unico membro: pari al parametro base,
 - per nuclei familiari composti da più persone il parametro sarà individuato aggiungendo al parametro base una quota calcolata percentualmente sullo stesso, variabile a seconda del numero dei componenti, come di seguito indicato:
 - due membri : parametro base più una quota variabile dal 28% al 34%
 - tre membri : parametro base più una quota variabile dal 56% al 63%
 - quattro membri : parametro base più una quota variabile dal 98% al 108%
 - cinque membri : parametro base più una quota variabile dal 135% al 145%
 - sei membri : parametro base più una quota variabile dal 160% al 175%
 - sette membri : parametro base più una quota variabile dal 190% al 205%
 - dal 10% al 15% per ogni membro in più oltre il settimo
- c) Calcolo del reddito considerando tutte le entrate di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo di ogni singolo componente il nucleo familiare anche se non soggette a tassazione sottraendo:
 - eventuale canone di locazione abitativa documentato;
 - spese per manutenzione ordinaria della casa di abitazione nel limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Per l'anno in corso tale limite viene quantificato in Euro 1.200,00. Tale agevolazione, va applicata sia ai titolari di diritti reali che ai locatari.
 - spese documentate per la copertura di servizi pubblici indispensabili (acqua potabile, energia elettrica, gas ecc.);
 - eventuali spese documentate per la copertura di particolari bisogni anche di ordine sanitario non totalmente usufruibili presso pubbliche strutture.

Ogni erogazione e comunque vincolata alla non esistenza di eventuali obbligati agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 CC. O alla loro impossibilità di assistere economicamente il richiedente.

Dal beneficio sono comunque esclusi i proprietari o usufruttuari di beni immobili diversi dalla casa di abitazione.

Per l'anno in corso si applicano i parametri definiti nella tabella "C" allegata al presente Regolamento.

Articolo 22 (Limiti al beneficio)

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va tenuto conto non soltanto il reddito effettivo ottenuto con il procedimento di cui all'art.21 del presente



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

regolamento, ma anche di eventuali agevolazioni concesse sulle tariffe per l'utilizzo dei servizi a domanda individuale.

Articolo 23 – (Eccezioni)

Possono altresì essere ammessi al beneficio, in virtù di una grave situazione contingente e su proposta del Servizio Sociale, i nuclei familiari di qualsiasi età che presentino condizioni reddituali eccedenti i parametri di cui all'art. 21 del presente regolamento purché il loro importo non superi la soglia determinata dalla Giunta Comunale annualmente e stabilita per l'anno in corso secondo i parametri indicati nella tabella "E".

In casi di particolari gravità e o in presenza di minori sarà inoltre possibile operare in deroga ai criteri stabiliti tuttavia con erogazioni fino ad un massimo annuo di Euro 3.000,00

La Giunta Comunale è autorizzata a modificare i parametri di cui ai precedenti commi 2 nei limiti di un adeguamento dell'importo all'inflazione annua rilevata dall' ISTAT con la possibilità di considerare la percentuale di modifica fino ad un valore massimo corrispondente al doppio del valore dell'inflazione definito dal suddetto Ente.

Art. 24 (Compartecipazione ai costi dei progetti di assistenza da parte dei nuclei familiari con persone diversamente abili di età compresa fra 0 e 65 anni)

Ai nuclei familiari nei quali vi sia la presenza di persona diversamente abile di età compresa fra 0 e 65 anni vengono garantiti i servizi atti a permettere la piena integrazione sociale e la fruizione delle cure idonee a garantire migliori condizioni di salute ovvero al miglioramento e/ o mantenimento delle capacità ed abilità acquisite in particolare:

- a) assistenza scolastica, comprese le attività collegate agli studi quali gite e visite guidate, fino ai termini degli studi, compresa l'università ed i corsi di formazione professionale.
- b) progetti per l'assistenza domiciliare, per sostegno alle attività terapeutiche e di socializzazione, nonché altri interventi necessari al superamento di difficoltà che possono impedire l'autonomia della persona diversamente abile.

I progetti per la fruizione dei servizi di cui al comma precedente devono essere redatti da un idoneo Servizio Specialistico, sia Pubblico che Privato.

Il servizio di assistenza scolastica, di cui al punto "a", viene erogato gratuitamente a tutti i nuclei rientranti nelle fasce di reddito indicate nell'allegata tabella "D".

I progetti di cui al punto "b" vengono finanziati dal Comune di Porcia, indipendentemente dal loro numero e qualità, per un importo totale complessivo massimo stabilito per l'anno in corso in Euro 12.680,00 per ciascuna persona diversamente abile e in percentuali variabili a seconda del reddito netto posseduto dall'intero nucleo familiare, calcolato con le modalità previste nel punto "c", comma primo dell' Art. 21 del presente Regolamento, purché il nucleo familiare non possieda beni patrimoniali, oltre alla casa di proprietà, superiori a Euro 315.000,00; le fasce di reddito rientranti nelle agevolazioni previste sono indicate nella tabella "D" allegata al presente regolamento.

Nei progetti di cui al punto "b" rientrano anche:

- I - la partecipazione a soggiorni residenziali presso strutture o centri diurni purché tale permanenza non superi i 45 giorni;
- II - i costi, di qualsiasi natura, necessari per garantire gli interventi di residenzialità nel territorio comunale nelle variabili forme di intensità di intervento sia socio-assistenziale che socio-sanitario.



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

Ogni situazione diversa rispetto a quelle considerate nella tabella "D" potrà essere valutata per la fruizione dei servizi indicati nel presente articolo purché:

- 1 - il nucleo non possieda beni patrimoniali, ad esclusione della casa di proprietà abitata, di valore superiore a Euro 315.000,00, siano essi mobili che immobili.
- 2 - il nucleo non possieda un reddito annuo, calcolato con le modalità previste nel punto "c", comma primo dell' Art. 21 del presente Regolamento, superiore a Euro 61.974,83 annui pro-capite.

La Giunta Comunale potrà periodicamente modificare ed aggiornare i parametri stabiliti nella Tabella "D" ed il limite annuo degli interventi complessivi per ciascun portatore di handicap in relazione al variare del tasso di inflazione locale; la percentuale di tale aggiornamento non potrà essere superiore al doppio del valore del tasso di inflazione nazionale calcolata secondo gli indici ISTAT.

L'Amministrazione Comunale provvederà al finanziamento o all'erogazione dei servizi indicati nel presente articolo introitando, nel limite dei costi effettivamente sostenuti, gli eventuali finanziamenti che per i medesimi progetti dovessero essere erogati da altri Enti.

Articolo 25 (Tipologia degli interventi)

Il Comune garantisce l'assistenza economica nelle seguenti forme:

- I - assistenza economica diretta ordinaria;
- II - assistenza economica diretta straordinaria (una tantum);
- III - contributo erogato ~ titolo di prestito;
- IV - assistenza economica indiretta, su delega o in convenzione con altri Enti dotati di fondi propri.

Articolo 26 (Assistenza economica diretta ordinaria e Straordinaria)

L'assistenza economica diretta ordinaria consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno, o al nucleo familiare interessato, integrazioni al reddito percepito qualora questo non raggiunga la soglia del minimo vitale di cui all'art.21.

Possono essere effettuati interventi straordinari di natura economica nei seguenti casi:

- a) necessità di carattere eccezionale anche di natura sanitaria laddove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- b) sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute precarie a seguito di eventi gravi ed imprevedibili;
- c) reinserimento nel tessuto sociale di persone emarginate o che provengono da esperienze emarginanti;
- d) forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza quali riscaldamento, approvvigionamenti idrici, ecc.;
- e) copertura di altri bisogni atipici che debbono essere di volta in volta considerati e che possono manifestarsi come emergenza non prevedibile.

Articolo 27 (Contributo a titolo di prestito)

Il Comune eroga a titolo di prestito somme in denaro senza interessi nei casi di situazioni transitorie e gravi nelle quali la precarietà economica sia dovuta a ritardi nell'erogazione di crediti a favore del richiedente.



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

La concessione del prestito e' vincolata alla verifica dell'effettiva sussistenza del credito vantato e alla cessione al Comune dello stesso o della parte corrispondente al prestito concesso.

Il prestito può essere concesso fino ad un massimo di Euro 4.000,00 e comunque per quote non superiori al 90% del credito vantato.

Solo in presenza di accordi con Enti Pubblici o di Diritto Pubblico potrà darsi luogo in presenza di situazioni sociali particolarmente gravi ad interventi a titolo di prestito superiori al limite di cui al 3° comma tuttavia rispettando il limite del 90% del credito vantato dall'utente.

Articolo 28

(Assistenza economica indiretta)

In relazione alla legislazione vigente, a fronte di erogazioni economiche previste per determinate categorie con gestione attribuita ad appositi Enti o Consorzi, l'Amministrazione Comunale promuove l'informazione tra i cittadini e fornisce attraverso la competente Unità Operativa il supporto necessario per l'espletamento delle relative pratiche.

In assenza di disposizione legislative nazionali o regionali, il Comune può richiedere a tali Enti o Consorzi la stipula di convenzioni al fine di contribuire in modo ripartito ai costi richiesti dagli interventi a favore di talune categorie di utenti.

Tali Enti o Consorzi, nel richiedere interventi economici integrativi da parte del Comune in favore di utenti rientranti nelle categorie di loro competenza, devono presentare regolari bilanci e motivare le loro richieste.

Articolo 29

(Modalità di erogazione)

I contributi economici vengono assegnati con atto della competente Unità Operativa e possono essere erogati nelle seguenti forme:

- a) assegnazione in denaro in soluzione unica o periodica;
- b) assegnazione di buoni qualora il soggetto, su parere del Servizio Sociale, non sia in grado di gestire i propri redditi con la diligenza del buon padre di famiglia. In tale fattispecie può venire previsto:
 - il pagamento d'ufficio di bollette relative ad affitto, gas, energia elettrica, acqua, ecc.;
 - la somministrazione di buono spesa da utilizzare presso ditte convenzionate per acquisto di generi alimentari o materiali di necessità;
 - la fornitura di altri beni.

Nel caso di erogazioni periodiche dovrà venire specificato nella proposta del Servizio Sociale e nel relativo atto il tempo massimo di fruizione il quale non potrà superare il periodo di un anno.

Capo IX

Assistenza abitativa

Articolo 30

(Requisiti)

Il Comune di Porcia può assegnare con delibera di Giunta gli alloggi di sua proprietà che intende destinare a scopo assistenziale a persone che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano residenti o abbiano il domicilio di soccorso nel Comune di Porcia o, nel caso di lavoratori emigrati, lo avessero prima del loro espatrio per ragioni di lavoro, oppure siano lavoratori stranieri immigrati con regolare permesso di soggiorno e residenti nel Comune di Porcia o



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

- regolarmente assunti presso aziende con sede nel Comune di Porcia alla data di presentazione della domanda.
- b) non siano proprietari ne titolari di diritti reali o comodatari di una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alla necessità del proprio nucleo familiare intendendosi per adeguato un alloggio con un numero di vani pari al numero dei componenti meno uno, ad esclusione dei vani accessori; non siano assegnatari di alloggio ATER con possibilità di occupazione immediata o comunque entro due mesi, oppure siano titolari di uno dei diritti su elencati su un'abitazione dichiarata inabitabile e dimostrino di non avere i mezzi idonei per adeguarla.
- c) fruiscono di un reddito annuo complessivo per l'intero nucleo familiare inferiore al limite stabilito annualmente dalla Giunta Comunale e dato da qualsiasi entrata a qualsiasi titolo di ogni componente il nucleo, anche se non soggetta ad alcuna tassazione o obbligo di denuncia;
- I requisiti tutti di cui sopra vanno riferiti a tutti i componenti il nucleo.

Articolo 31 (Composizione del nucleo familiare)

Ai fini del presente regolamento si intende per nucleo familiare quello individuato e certificato dall'Ufficio Anagrafe del Comune.

Articolo 32 (Documenti aggiuntivi da presentare)

I richiedenti dovranno produrre la domanda su apposito modulo indicante tutti i dati previsti dall'art. 5 del presente regolamento ed allegare tutti quei documenti che si ritiene possano dare motivo di precedenza nell'assegnazione dell'alloggio secondo i criteri del successivo articolo, nonché le dichiarazioni inerenti la disponibilità di beni finanziari od immobiliari.

Tali documenti potranno essere prodotti in copia semplice all'atto della domanda e presentati in originale o in copia autentica su richiesta della competente Unità Operativa prima che la Giunta Comunale adotti la delibera di assegnazione.

Articolo 33 (Punteggi)

Per l'assegnazione degli alloggi viene determinata una apposita graduatoria in base alle condizioni realmente accertate dei richiedenti.

La graduatoria viene definita attribuendo il punteggio secondo i seguenti criteri:

- 1 - se abitanti in abitazioni dichiarate inabitabili a sensi di legge: punti 5
- 2 - in relazione al rapporto tra numero i componenti il nucleo e superficie di abitazione:
 - qualora il rapporto sia 1/10 mq. : punti 4
 - qualora il rapporto sia 1/15 mq : punti 3
 - qualora il rapporto sia 1/20 mq : punti 2detto punteggio è aumentato di punti 0,5 per ogni concepito;
- 3 - se coabitante con altro nucleo composto da oltre due persone: punti 1
- 4 - in presenza di un provvedimento di sfratto esecutivo oppure di un provvedimento di sgombero adottato dalla competente autorità: punti 6
- 5 - in relazione al rapporto tra componenti il nucleo familiare e reddito complessivo dello stesso: secondo i parametri determinati dalla Giunta Comunale entro il mese di gennaio di ogni anno: punti da 1 a 5
- 6 - in relazione al rapporto tra canone di locazione per l'alloggio e reddito complessivo del nucleo, qualora il primo sia:
 - a) pari al 20/30% del secondo: punti 2



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

- b) pari al 31/40% del secondo: punti 3
 - c) pari al 41/50% del secondo: punti 4
 - d) pari al 51 e pia del secondo: punti 5
- 7 - in relazione alla presenza nel nucleo di persone invalide o certificazione di disabilità ai sensi della L. 104/92 e successive modificazioni ed integrazioni portatrici di handicap:
- a) inv. 100% con Indennità di accompagnamento: punti 5
 - b) inv. 100%: punti 4
 - c) inv. 45% : punti 2
- 8 - in relazione alla presenza nel nucleo di almeno un pensionato di età superiore a 55 anni se donna e a 60 se uomo: punti 2
- 9 - in relazione a particolari ed ulteriori bisogni attestati dal Servizio Sociale e in alcun modo ricompresi tra quelli oggetto di valutazione ai precedenti punti: punti da 1 a 7.
- Il punteggio e' attribuito dallo stesso Servizio Sociale e non può essere oggetto di modifica alcuna da parte della Commissione Assistenza.
- I punteggi predetti sono tutti cumulabili. I punti sono attribuibili anche in frazione di mezzo punto.

Articolo 34 (Commissione esaminatrice)

La graduatoria è formulata dalla Commissione Consiliare avente competenza in materia di Servizi Sociali se, e in quanto esistente, integrata, con solo voto consultivo dagli assistenti sociali del Servizio Sociale di Base.

La Giunta Comunale può modificare la graduatoria stabilita dalla Commissione solo in presenza di vizi di legittimità della proposta.

Articolo 35 (Assegnazione alloggi)

La Giunta Comunale dispone con propria delibera l'assegnazione degli alloggi disponibili.

L'assegnazione viene comunicata ai destinatari con raccomandata con ricevuta di ritorno o con notifica da parte dei Messi Comunali.

Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli aventi diritto devono trasmettere l'accettazione dell'assegnazione stessa, pena la decadenza.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario e dai suoi familiari entro 15 giorni dalla notifica, salvo proroga concessa dal Sindaco su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine previsto. L'inosservanza dell'obbligo di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

Articolo 36 (Assegnazione d'urgenza)

In caso di comprovata e particolare urgenza, il Sindaco sentito il Servizio Sociale di Base può assegnare temporaneamente un alloggio con provvedimento da sottoporsi a successiva ratifica della Giunta Comunale e da comunicarsi alla Commissione.

Articolo 37 (Annullamento dell'assegnazione)



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

Qualora l'assegnazione sia stata effettuata sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione falsa, ovvero in violazione delle norme vigenti, la Giunta Comunale annulla l'assegnazione.

Articolo 38 (Cambio dell'alloggio)

L'assegnatario può chiedere in cambio dell'alloggio assegnato con altro alloggio resosi disponibile. La decisione spetta alla Giunta Comunale, previo parere del Servizio Sociale.

Articolo 39 (Decesso o modificazione del nucleo assegnatario)

In caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono volontario dell'alloggio, questo rimane a disposizione dei membri del nucleo superstiti i quali devono inoltrare entro 60 giorni una richiesta di convalida dell'assegnazione.

Qualora sopravvenga una modifica in relazione a separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, le persone conviventi che intendono rimanere nell'alloggio o a favore delle quali si è espresso il giudice, devono inoltrare, entro 15 giorni dalla data della sentenza, richiesta di convalida dell'assegnazione e la modifica del contratto.

Sulla richiesta di convalida decide la Giunta Comunale previo parere del Servizio Sociale.

Articolo 40 (Revoca dell'assegnazione)

La Giunta Comunale dispone in qualsiasi momento, previo parere conforme della Commissione di cui all'art. 34, la revoca dell'assegnazione per coloro i quali:

- a) siano diventati titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Nel caso di proprietà di alloggio inadeguato, entro 30 giorni l'assegnatario deve provvedere alla sua alienazione;
- b) abbia abbandonato per oltre tre mesi l'abitazione senza preventiva autorizzazione del Sindaco il quale può concederla solo per gravi e giustificati motivi;
- c) abbiano assegnato a terzi l'alloggio o ospitato persone per periodi superiori a 1 mese senza autorizzazione del Sindaco;
- d) vi sia stata una modificazione nella composizione del nucleo familiare tale da far venire meno alcuni requisiti per i quali era stata assegnato un più alto punteggio;
- e) vengano a godere di redditi continuativi superiori al limite fissato per accedere a questo servizio;
- f) abbiano usato per scopi illeciti l'alloggio;
- g) non abbiano presentato domanda per l'assegnazione di un alloggio popolare da parte dello IACP in relazione alle proprie situazioni e alle possibilità offerte dalle vigenti norme in materia di casa e locazione;
- h) abbiano rinunciato senza giustificato motivo ad avere in locazione un alloggio adeguato reperito nel libero mercato.

Articolo 41 (Durata dell'assegnazione)



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

L'assegnazione dell'alloggio è a titolo assistenziale per sopperire alle urgenti contingenti necessità alloggiative.

La durata massima della locazione è stabilita in 24 mesi.

Entro tale termine gli assegnatari debbono provvedere nel mercato privato o presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La proroga è possibile una sola volta per un massimo di ulteriori 18 mesi nei casi in cui l'assegnatario, nonostante abbia presentato domanda per assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, non abbia avuto ancora alcuna assegnazione.

In caso di revoca o di annullamento l'alloggio deve essere abbandonato entro 6 mesi.

Articolo 42

(Oneri a carico dell'assegnatario)

L'assegnatario deve provvedere al pagamento delle spese per l'energia elettrica, l'acqua potabile ed alla tassa per i rifiuti solidi urbani nonché di tutte le spese di ordinaria amministrazione che gravano sull'alloggio. Tali spese vengono specificatamente indicate nella delibera di assegnazione e il loro ammontare può essere soggetto a conguaglio finale in relazione alle variazioni dei prezzi di mercato.

L'assegnatario deve altresì versare un canone di locazione pari almeno allo 8% del proprio reddito calcolato con le modalità del punto "c" dell'art. 30 del presente regolamento. Tale canone non può essere comunque inferiore a Euro 30.000 mensili.

La Giunta Comunale può autorizzare interventi assistenziali a riduzione delle spese per l'alloggio in relazione a obiettive situazioni di necessità su parere del Servizio Sociale di Base.

Capo X

Assistenza domiciliare

Articolo 43

(Descrizione attività)

Il servizio di Assistenza Domiciliare attua una serie di prestazioni di tipo domestico e psico sociale aventi l'obiettivo di evitare l'allontanamento dei cittadini in stato di bisogno dal loro ambiente familiare e di aiutare i nuclei familiari nel prestare idonee cure ai componenti in stato di necessità.

Le prestazioni offerte dal Servizio Domiciliare sono le seguenti:

- a) aiuto domestico, cura ed igiene della persona;
- b) assistenza e sostegno per il governo della casa;
- c) lavaggio e stiratura della biancheria;
- d) spese e rifornimenti anche farmaceutici;
- e) preparazione e fornitura di pasti caldi;
- f) trasporto ed accompagnamento di persone;
- g) disbrigo di pratiche anche di natura economica;
- h) somministrazione farmaci prescritti dal medico;
- i) assistenza e sostegno per il tempo libero e per attività educative e/o ricreative;
- l) interventi di emergenza.

Il Servizio Sociale di Base può inoltre individuare ulteriori forme di aiuto alla persona ritenute opportune ed idonee ad affrontare stati di necessità contingenti e non prevedibili che possono realizzarsi nella popolazione.



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

Articolo 44 (Compartecipazione alla spesa)

La Giunta Comunale stabilisce fasce di reddito e livelli di quote di compartecipazione dell'utenza fatte salve le competenze del Consiglio comunale in materia di tariffe.

Per l'anno in corso si applicano le tariffe di cui alla tabella "A" allegata al presente Regolamento.

I soggetti che possiedono un reddito pari o inferiore alla pensione sociale, in relazione alla situazione familiare degli obbligati agli alimenti, possono essere esonerati dal pagamento dei servizi loro prestati.

La Giunta Comunale delibera su eventuali altre situazioni di esonero dal pagamento della compartecipazione.

Articolo 45 (Priorità di intervento)

Nell'assegnazione del servizio domiciliare dovranno essere valutate le situazioni individuando priorità di intervento secondo i seguenti criteri:

- a - livello di autosufficienza della persona con particolare riguardo a stati di non autosufficienza cronico-degenerativa;
- b - livello di urgenza della prestazione;
- c - livello di disponibilità economiche del richiedente o dei familiari tenuti agli alimenti;
- d - esistenza o meno di supporti familiari idonei alle cure ed agli interventi;
- e - esistenza di situazioni di disagio psico-fisico anche se di natura transitoria o comunque destinate a regredire dalla gravità

Eventuali interventi che non tengono conto delle priorità sopramenzionate possono essere attuati solo in relazione a:

I - progetti mirati all'educazione sociosanitaria:

II - interventi indirizzati al superamento di disagio psicologico temporaneo dovuto ad accadimenti gravi;

III - situazioni urgenti e gravi dovute ad assenza o deficienza di supporti che avrebbero dovuti essere forniti da competenti strutture od enti.

Articolo 46 (Assegnazione del Servizio Domiciliare)

Il Servizio Domiciliare e' assegnato dal Sindaco su richiesta presentata con apposito modulo e su parere del Servizio Sociale di Base il quale ne cura la modalità di fruizione.

Il Servizio Sociale organizza il servizio domiciliare in osservanza alle disposizioni vigenti e nel modo più consono al raggiungimento degli obiettivi all'interno della realtà locale.

Il Sindaco può delegare al Servizio Sociale di Base le decisioni in merito all'assegnazione del servizio domiciliare con obbligo di relazionare annualmente.

Capo XI Attività di centro sociale e di centro diurno

Articolo 47 (Descrizione)



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

Il centro diurno è un servizio destinato a promuovere iniziative socioculturali e di socializzazione fra tutti i cittadini. Esso si avvale del volontariato come momento concreto di integrazione fra le forze sociali del territorio in uno spirito di comune solidarietà.

Ogni centro diurno e ogni centro sociale si dota di un proprio regolamento in osservanza alle disposizioni vigenti.

Articolo 48 (Partecipazione ai centri)

La Giunta Comunale determina una quota di compartecipazione per le prestazioni offerte dai centri fatte salve le competenze del Consiglio Comunale in materia di tariffe.

In relazione a situazioni particolarmente bisognose, qualora sussistano quote di compartecipazione, la Giunta Comunale può comunque determinare l'esonero parziale o totale, su proposta e comunque previo parere del Servizio Sociale di Base.

Capo XII Ospitalità di anziani, di minori o adulti diversamente abili presso strutture

Articolo 49 (Destinatari)

Il Comune di Porcia con atto della competente Unità Operativa autorizza l'inserimento presso strutture residenziali o semiresidenziali di persone anziane, minori o adulti diversamente abili le cui condizioni siano state accertate dalle competenti autorità sanitarie qualora tale intervento sia a beneficio delle persone medesime al fine di garantire alle stesse le migliori cure sia sociali che sanitarie.

Tale inserimento può avvenire anche per periodi limitati al fine di superare una sfavorevole congiuntura di accadimenti e favorire il reinserimento nell'ambiente familiare di appartenenza delle persone che usufruiscono di questa prestazione.

L'inserimento di persone, adulte o minorenni, in strutture residenziali o semiresidenziali è altresì possibile in presenza di situazioni segnalate da servizi giudiziari, sociali o sanitari purché esso rientri in un progetto mirato e definito e vi sia il parere favorevole del Servizio Sociale.

Nei casi di cui al comma precedente, in assenza di necessità di integrazione economica a qualunque titolo nell'intervento, l'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco.

Articolo 50 (Requisiti per l'integrazione retta da parte del Comune)

Il Comune di Porcia con atto della competente unità Operativa, previa individuazione dei criteri generali da parte del Consiglio Comunale di cui al successivo art. 63, può provvedere al pagamento parziale o totale delle rette per il ricovero presso Residenze di Assistenza Sanitaria e Sociale in presenza delle seguenti condizioni:

- I - il soggetto sia non autosufficiente dal punto sociosanitario, ivi compreso l'aspetto psichico, e sia impossibilitato a permanere nell'ambiente familiare;
- II - il reddito familiare e il patrimonio sia immobiliare che mobiliare accertato non consenta il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero;
- III - non esistano soggetti obbligati al mantenimento a norma delle vigenti leggi, il cui reddito sia sufficiente ad assicurare il pagamento, totale o parziale delle rette, senza che ciò arrechi grave pregiudizio agli stessi.



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

L'intervento del Comune e' altresì possibile, in via straordinaria ed eccezionale, per integrazione retta a favore di persone autosufficienti in Case Albergo , Comunità Alloggio o Strutture ad Utenza Diversificata purché ricorrano i requisiti di cui ai punti II e III del comma precedente.

L'integrazione retta si applica anche per ospitalità in strutture per periodi limitati e per forme temporanee o provvisorie.

Nel caso di ammissione di persone diversamente abili presso centri diurni, terapeutici o occupazionali o qualsiasi altra forma che possa essere di giovamento agli stessi ed alle loro famiglie con esclusione dei centri di ricovero residenziale per periodi superiori a 45 giorni, la competente unità operativa è autorizzata a provvedere all'eventuale integrazione della retta a carico dell'utente al fine di assicurare al nucleo la disponibilità di sufficienti risorse per attendere ai bisogni del disabile per tutto il tempo che lo stesso non frequenta la struttura.

Il limite dell'integrazione della retta nella fattispecie descritta nel comma precedente viene definito dai criteri stabiliti nel 4° comma dell'art. 24, dai parametri riportati nella tabella "D" e di quanto disposto dall'art. 63 bis .

L'importo dell'integrazione della retta per persone diversamente abili presso centri non residenziali viene definito in base alla quota di retta a completo carico dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 51 (Vincoli all'integrazione retta)

Non vi potrà essere integrazione retta da parte del Comune qualora il richiedente continui ad essere titolare di beni immobili o mobili registrati oppure egli li abbia alienati, in qualsiasi forma e a favore di chiunque, nei dieci anni precedenti la data della richiesta.

Nei casi suddetti l'integrazione potrà avvenire solo quando eventuali ricavati si siano esauriti oppure si dimostri di aver già prestato a favore del donante pari valore in servizi assistenziali da parte di colui che ha ricevuto, a titolo di donazione o di altro contratto senza contropartita economica, i beni del richiedente.

Articolo 52 (Modalità di integrazione)

Il Comune di Porcia pagherà l'integrazione retta, parziale o totale direttamente all'amministrazione della struttura ospitante, dietro presentazione di regolare fattura e secondo le modalità previste dai vari Istituti.

Articolo 53 (Termini per l'integrazione economica)

L'integrazione retta assegnata dal Comune di Porcia ha validità solo fino all'esistenza dei requisiti accertati.

Entro il mese di luglio di ciascun anno dovranno essere aggiornati i dati relativi ai redditi dell'utente e degli obbligati.

Qualora l'utente e gli obbligati non presentino entro la data di cui al secondo comma i dati richiesti, la competente Unità Operativa deve provvedere a sospendere l'integrazione e comunicare la decisione anche alla struttura ospitante.

La competente Unità Operativa, anche con atto ricognitivo, deve comunicare annualmente l'ammontare totale degli impegni assunti aggiornati.



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

Eventuali variazioni nell'ammontare del contributo degli obbligati devono essere comunicate agli stessi entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera avente ad oggetto le stesse.

Capo XIII

Borse Inserimento Occupazionale

Articolo 54 (Caratteristiche e beneficiari)

La Borsa di Inserimento Occupazionale consiste in una assegnazione mensile di denaro per lo svolgimento presso una azienda privata o pubblica o Ente Pubblico, ivi compreso il Comune di Porcia, di una presenza occupazionale mirata ad un inserimento sociale del tutto indipendente da ogni possibile configurazione lavorativa e mirata al mantenimento e sviluppo di abilità relazionali, motorie e di orientamento.

Alle aziende che accolgono i soggetti non compete alcun onere finanziario per il loro inserimento.

La Borsa di Inserimento Occupazionale viene assegnata dall'Unità Operativa e disciplinata, per le caratteristiche generali e specifiche, con apposita convenzione tra Comune di Porcia ed Azienda che deve essere approvata contestualmente all'atto di assegnazione.

Possono beneficiare delle borse di lavoro:

- a - le persone, anche minori, affidate al Comune di Porcia o al Servizio Sociale;
- b - persone diversamente abili;
- c - persone temporaneamente prive di occupazione in relazione a particolari situazione sociali e/o psicologiche e/o sanitarie e necessitano di sostegno sociale.
- d - persone con una notevole riduzione della capacità lavorative per le quali viene reputato opportuno da parte dei Servizi Sociali e Sanitari l'inserimento sociale a fini terapeutici e/o di reinserimento sociale.

La Borsa di Inserimento Occupazionale segue la disciplina della vigente normativa regionale e/o nazionale per ciò che attiene la caratteristica operativa, i servizi accessori e l'importo economico della stessa.

La Giunta Comunale, in relazioni a particolari situazioni familiari o del soggetto fruitore, può stabilire un'entità economica maggiore per la Borsa di Inserimento Occupazionale rispetto a quanto definito dalle norme regionali o nazionali.

I criteri per la definizione dell'importo della maggiorazione seguono la disciplina stabilita per gli interventi economici dal presente Regolamento.

Articolo 55 (Competenze)

La responsabilità della gestione delle Borsa di Inserimento Occupazionale per ciò che attiene l'aspetto contabile compete agli Uffici amministrativi del Comune di Porcia mentre al Servizio Sociale compete la supervisione e il controllo sull'effettivo svolgimento del servizio secondo le disposizioni emanate, nonché il controllo sul luogo di lavoro.

All'Amministrazione Comunale competono gli oneri:

- 1 - dell'assicurazione INAIL per gli infortuni che possono occorre al soggetto fruitore;
- 2 - dell'assicurazione per la responsabilità civile per danni a terzi e a cose che il soggetto fruitore può causare;
- 3 - della somma mensile della Borsa di Inserimento Occupazionale per l'attività svolta.

La Borsa di Inserimento Occupazionale può essere ridotta proporzionalmente per i giorni di assenza ingiustificata dal lavoro o di malattia non tempestivamente comunicata alla sede di lavoro e al Servizio Sociale.



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

Il Comune di Porcia può delegare ad altri Enti Socio-Sanitari la gestione delle Borsa di Inserimento Occupazionale.

Nel caso di gestione delegata in virtù di normative legislative che assegnano a determinati Enti la competenza di tale servizio, l'entità degli oneri da corrispondere è pari al disposto normativo mentre si applica il disposto dell'art. 54, comma 6°, del presente Regolamento per eventuali maggiorazioni di tale importo.

Capo XIV

interventi per la prevenzione del disagio economico nella popolazione anziana

Articolo 56

La Giunta Comunale è autorizzata a predisporre interventi a favore della popolazione di età superiore ai 65 anni per favorire l'accesso o l'acquisto di servizi in forma agevolata nelle seguenti categorie merceologiche:

- prodotti alimentari;
- prodotti sanitari;
- prodotti farmaceutici.

Il limite per accedere alle agevolazioni è stabilito in base all' indicatore delle situazioni economiche prodotto ai sensi della Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109 e successive integrazioni e modificazioni e non può essere superiore ad ISEE di 50.000,00 Euro.

Qualora le agevolazioni e i benefici non comportino per il Comune il rimborso degli stessi ai soggetti che li erogano, gli interventi possono avvenire senza applicazione di alcun limite di reddito per i cittadini.

TITOLO IV Norme finali

Capo I Deleghe

Articolo 57 (Deleghe al Servizio Sociale)

La Giunta Comunale o il Sindaco possono demandare al Servizio Sociale le decisioni di rispettiva competenza circa l'ammissione alla fruizione di determinati servizi o di parte degli stessi in relazione alla maggiore funzionalità del servizio sia in termini di efficacia che di efficienza.

Per i servizi delegati il Servizio Sociale dovrà periodicamente relazionare al delegante.

E' facoltà degli organi di cui al primo comma revocare le deleghe nella materia di propria competenza in qualsiasi momento.

Capo II Garanzie per la gestione di denaro

Articolo 58 (Incasso dei contributi e delle erogazioni)

Le erogazione di somme di denaro avviene con emissione di mandato presso il tesoriere comunale.



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

In caso di specifici progetti può darsi luogo alla delega per l'incasso ai soggetti erogatori dei servizi all'utente al fine di agevolare lo stesso nei pagamenti e nella gestione finanziaria compatibilmente con il disposto dell'art. 45 comma quarto del vigente Regolamento di Contabilità.

Capo III Termini e verifiche per gli interventi

Articolo 59 (Termini per gli interventi)

Tutti i benefici erogati dal Comune di Porcia per i quali non sia stata indicata nei relativi articoli il tempo di durata, hanno validità annuale con scadenza al 30 settembre di ciascun anno.

Entro tale data tutti coloro che intendono continuare ad usufruire dei servizi dovranno inoltrare nuova richiesta ed aggiornare la documentazione in precedenza presentata indicando le eventuali variazioni intervenute.

La mancata presentazione della richiesta o dei documenti aggiornati e giusta causa per la sospensione o revoca dei benefici accordati.

Articolo 60 (Validità dei requisiti)

I requisiti per accedere ai servizi previsti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

La loro eventuale documentazione successiva deve comunque indicarne l'esistenza alla data di presentazione della domanda. In caso di difetto la domanda sarà respinta e il richiedente dovrà presentare nuova istanza.

Articolo 61 (Modulistica dei servizi sociali)

La competente Unità Operativa adotta i moduli attraverso i quali i cittadini presentano le loro richieste in merito ai servizi socio-assistenziali.

Eventuali domande presentate in maniera difforme potranno essere comunque valutate purché contengano tutti i dati richiesti.

In caso di mancanza dei dati necessari di cui al primo comma, la data di presentazione dell'istanza, sarà quella di presentazione di tutte le necessarie integrazioni.

Articolo 62 (Donazioni)

Il Comune di Porcia può accettare, previo apposito atto deliberativo ed acquisita l'autorizzazione delle competenti autorità, donazioni da parte dei destinatari dei servizi previsti dal presente Regolamento e di chiunque le disponga a termini degli art. 769 e successivi del Codice Civile.

Parimenti e con le stesse modalità possono essere accettate donazioni gravate dell'onere di ricovero del donatore e di altri soggetti nonché, infine, con le medesime modalità, mandati irrevocabili a vendere conferiti - a termine dell'art. 1395 del Codice Civile e seguenti - dai



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

soggetti di cui sopra per sopperire agli oneri assunti dal Comune stesso per i servizi e prestazioni assicurati al mandante.

Articolo 63 (Misura delle Compartecipazioni)

I familiari obbligati agli alimenti ai sensi della vigente legislazione (art. 433 e ss. Codice Civile) sono tenuti alla preventiva partecipazione agli interventi socio-assistenziali secondo il proprio reddito rilevato con i criteri di cui all'art. 21 punto "c" del presente Regolamento con esclusione delle entrate di natura assistenziale e nell'entità stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Per l'anno in corso l'entità della compartecipazione viene stabilita nella tabella "B" allegata al presente Regolamento.

ARTICOLO 63 (BIS) Compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi nell'area della diversa abilità

Sino all'emanazione da parte della Regione di specifiche indicazioni in materia, agli utenti dei servizi nell'area della diversa abilità sia residenziali che semiresidenziali viene richiesta la compartecipazione ai servizi offerti secondo i seguenti criteri:

- 1 - Quote di compartecipazione unicamente rispetto ai servizi a domanda individuale.
- 2 - Residenziale a tempo pieno per l'intero anno (almeno fino a 335 giorni): l'utente versa fino alla concorrenza della retta, il solo reddito personale (composto da pensioni proprie, pensioni di reversibilità, indennità di qualsiasi genere, entrate diverse) trattenendo per se la sola quota di autonomia stabilita annualmente dalla Regione.

Nelle more dell'emanazione di tale atto per gli utenti diversamente abili ricoverati fino al compimento del 65° anno si applica l'importo indicato al secondo comma del presente articolo.

Il Comune provvede ad integrare i costi retta non coperti da altri finanziamenti esercitando il diritto di rivalsa sul patrimonio immobiliare proprio dell'utente o sulla sua quota ereditaria solo dopo il decesso dell'utente medesimo.

Il Comune esercita il diritto di rivalsa sul patrimonio mobiliare finanziario fino al limite di 15.000,00 Euro annui i quali devono essere garantiti all'assistito per i bisogni straordinari. Tale somma, se disponibile sarà oggetto di rivalsa solo dopo il decesso dell'utente, mentre le eccedenze dovranno essere versate annualmente fino alla concorrenza del debito.

- 3 - Residenziale parziale nell'anno: il Comune potrà aumentare del 35% la quota di autonomia di cui al secondo comma del presente articolo qualora la persona rientri in famiglia per un tempo tale da ridurre il periodo di effettivo ricovero annuo in struttura tra 335 e 290 giorni e fino al 50% per periodi di assenza superiori. La compartecipazione segue la medesima disciplina del precedente punto 2°.
- 4 - Situazioni di semiresidenzialità od accoglienza diurna, anche parziale: Euro 3,00 al giorno per ogni giorno di effettiva presenza, ridotta del 50% se non viene usufruito del servizio mensa.

Nelle more dell'adozione da parte della Regione della quota considerata come margine di autonomia, il Comune di Porcia riconosce per le persone diversamente abili adulte un margine di autonomia pari ad euro 300,00 mensili. Tale margine va considerato anche per le persone che frequentano le situazioni previste al comma 1°, punto 4 del presente articolo.

Le cifre indicate nel presente articolo sono indicizzate all'inflazione annua definita dall'ISTAT.

Articolo 64 (Modifiche)



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

Gli importi delle allegate tabelle "A", "B" e "C" al presente Regolamento, esclusi i criteri e la disciplina generale, possono essere aggiornati dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento ogni qualvolta lo ritenga necessario anche in relazione alle modifiche normative in materia di assistenza e servizi che intervenissero o in relazione ai diversi costi effettivi di riferimento.

Articolo 65 (Disposizioni e norme regolamentari precedenti)

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutte le vigenti disposizioni e provvedimenti con esso non compatibili.

Articolo 66 (Entrata in vigore)

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Regolamento verrà pubblicato all' Albo Pretorio e negli altri luoghi consueti di pubblicazione degli atti per 15 giorni consecutivi.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla predetta pubblicazione.

Articolo 67 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si richiamano e sono applicabili, per quanto compatibili, le norme statali e regionali in materia, nonché il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

Restano in ogni caso fermi gli obblighi dei civilmente obbligati ai sensi del Codice Civile.

In attesa della riforma organica dei Regolamenti Regionali in materia sociale e l'adozione di una disciplina comune nelle materie che il Comune delega ad altri soggetti sono sospese fino al 31.12.2010 le norme di compartecipazione previste dagli art. 20 e 44, ad esclusione del costo relativo al pasto fornito.




TABELLA " A "

DEFINIZIONE QUOTE DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DELLA UTENZA del SERVIZIO DOMICILIARE e dei SOGGIORNI VACANZA

- Fasce di costo per l'Assistenza Domiciliare -

Fascia di riferimento compartecipazione alla spesa

I	Servizio Gratuito
II	20% del costo orario di una assistente domiciliare pari ad Euro 3 arrotondato
III	40% del costo orario, pari a Euro 5,90 arrotondato
IV	60% del costo orario, pari a Euro 8,90 arrotondato



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

V 100% del costo orario pari a Euro 14,80 arrotondato

* Il costo orario di una Assistente Domiciliare alla data del 31.12.2001 ammonta a circa 14,77 Euro

SEGUE TABELLA

segue tabella "A"

Trasporti presso centri di cura e terapia e presso centri socio-ricreativi

Viaggio di andata e ritorno presso centri di cura e terapia

fascia I e II gratuito

fascia III e IV 1,20 Euro fino a 10 viaggi al mese

0,60 Euro per ogni viaggio oltre al 10° nell'arco di 30 giorni successivo al primo trasporto

fascia V 2,00 Euro

1,50 Euro per ogni viaggio oltre al 10° nell'arco di 30 giorni successivo al primo trasporto.

Viaggio di andata e ritorno presso centri sociali in Porcia

tutte le fasce 0,60 Euro

DEFINIZIONE DELLE FASCE DI REDDITO

La I fascia è riferita ai nuclei con reddito pari al Minimo Vitale stabilito **nella tabella "C"**

I redditi annui sono comprensivi della 13' mensilità e sono stati arrotondati in eccesso ai 10 Euro superiori.

La II fascia è stata ricavata maggiorando la I fascia di Minimo Vitale dall' 1% al 32% circa.

La III fascia è stata ricavata maggiorando la I fascia di Minimo Vitale dal 33% al 92% circa.

La IV fascia è stata ricavata maggiorando la III fascia dall' 1% al 50% circa.

persona per nucleo familiare	importi reddito annuo netto		fascia di riferimento
1	fino a Euro	3.640,00	I
	da Euro	3.641,00	II
	da Euro	4.771,00	III
	da Euro	7.001,00	IV
	oltre Euro	10.5001,00	V
2	fino a Euro	5.450,00	I
	da Euro	5.451,00	II
	da Euro	7.151,00	III
	da Euro	10.421,00	IV
	oltre Euro	15.641,00	V
3	fino a Euro	6.360,00	I
	da Euro	6.361,00	II
	da Euro	8.341,00	III
	da Euro	12.211,00	IV
	oltre Euro	18.321,00	V
4	fino a Euro	7.330,00	I
	da Euro	7.331,00	II
	da Euro	9.531,00	III
	da Euro	13.991,00	IV
	oltre Euro	21.001,00	V

- Fasce di costo per i Soggiorni Climatici -

Fascia	importo
I	10% della quota intera del Soggiorno



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

II	50% della quota intera del Soggiorno
III	75% della quota intera del Soggiorno
IV e V	100% della quota intera del Soggiorno



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

TABELLA " B "

IMPORTI DELLA CONTRIBUZIONE DELLE PERSONE TENUTE AGLI ALIMENTI

Art. 63 del Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

importo della quota di reddito avi	quota mensile	quota mensile	fissa a carico di eccedente il minimo vitale	fissa a carico di genitori
	coniuge	fratelli e sorelle		
		figli	nipoti discendenti	
fino a Euro 300,00		-----	-----	
fino a Euro 500,00		Euro 100,00	Euro 50,00	
fino a Euro 700,00		Euro 200,00	Euro 100,00	
fino a Euro 999,00		Euro 300,00	Euro 150,00	
oltre Euro 1.000,00		importo pari al 35% della quota eccedente il minimo vitale	importo pari al 50% dei 35% della quota eccedente il minimo vitale	

Nel caso di generi, nuore, suoceri l'importo è pari al 66% della quota relativa ai fratelli, sorelle, nipoti discendenti o avi .

Minimo Vitale calcolato secondo il disposto dell'art 63 dei Regolamento Comunale dei Servizi Socio Assistenziali al netto delle detrazioni consentite:

nucleo con 1 persona.. ..	Euro 488,00 mensili
nucleo con 2 persone... ..	Euro 654,00 mensili
nucleo con 3 persone... ..	Euro 820,00 mensili
nucleo con 4 persone.. ..	Euro 1.015,00 mensili
nucleo con 5 persone.. ..	Euro 1.195,00 mensili
nucleo con 6 persone.	Euro 1.342,00 mensili
nucleo con 7 persone.	Euro 1.488,00 mensili
per ogni ulteriore membro	Euro 73,00 mensili in più



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

TABELLA "C"

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI MINIMO VITALE PER L'INTEGRAZIONE AL REDDITO

art. 21 del Regolamento Comunale dei Servizi Socio assistenziali

Parametri di minimo vitale secondo i criteri dell'art. 21 del Regolamento Comunale dei Servizi Socio Assistenziali al netto delle detrazioni consentite

nucleo con 1 persona...Euro 300,00 mensili
nucleo con 2 persone...Euro 400,00 mensili
nucleo con 3 persone...Euro 520,00 mensili
nucleo con 4 persone...Euro 640,00 mensili
nucleo con 5 persone...Euro 750,00 mensili
nucleo con 6 persone...Euro 850,00 mensili
nucleo con 7 persone...Euro 940,00 mensili
per ogni ulteriore membro Euro 30,00 mensili in più



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

TABELLA "D"

Allegata all' Art. 24

**PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO DA PARTE DEL COMUNE
PER I PROGETTI DI ASSISTENZA AI NUCLEI CON PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER
FASCE DI REDDITO**

importo massimo complessivo dei progetti

Euro 12.680,00

valore limite del patrimonio posseduto, esclusa

la casa di proprietà, per fruire dei servizi e finanziamenti **Euro 315.000,00**

Fascia	numero di componenti il nucleo familiare	reddito netto annuo	% finanziata dal Comune
A	2	fino a Euro 44.400,00	90 %
	3	fino a Euro 63.400,00	
	4	fino a Euro 82.400,00	
	per ogni persona in più Euro 9.500,00		
B	2	fino a Euro 53.900,00	60%
	3	fino a Euro 72.900,00	
	4	fino a Euro 92.000,00	
	per ogni persona in più Euro 9.500,00		
C	2	fino a Euro 69.700,00	35%
	3	fino a Euro 82.400,00	
	4	fino a Euro 100.000,00	
	per ogni persona in più Euro 9.500,00		



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

TABELLA "E"

	Riferimento art. 12	
Quota mensile sovvenzione per famiglie affidatarie di minori.....		516,00 Euro
	Riferimento Art. 15	
Limiti di reddito lordo per accedere al collocamento semiconvittuale per minori fino a tre persone 32.000,00 Euro		
fino a quattro persone 35.700,00 Euro		
fino a cinque persone 39.400,00 Euro		
per ogni persona in più oltre la quinta 2.500,00 Euro		
riduzione dell'importo del reddito per familiare non autosufficiente 10.400,00 Euro		
	Riferimento Art. 20	
Tabella "A"		
	Riferimento Art. 21	
Tabella "C"		
Detrazione per spese di manutenzione ordinaria della casa prevista dal comma 1° lett. "c"		- 1.200,00 Euro
	Riferimento Art. 23	
Limiti di reddito lordo per accedere alle sovvenzioni socio assistenziali		
nucleo familiare di 1 persona 17.200 Euro		
nucleo familiare di 2 persone 21.000 Euro		
per ogni ulteriore persona in più 3.500 Euro		
Importo massimo erogabile come prestito 3.100 Euro		
Importo massimo erogabile come sovvenzione 3.000 Euro		
	Riferimento art. 24	
Tabella "D"		
	Riferimento art. 44	
Tabella "A"		
	Riferimento Art. 48	
Costo mensile di compartecipazione ai centri sociali gestiti dal Comune 5 Euro		
Costo di compartecipazione per singola presenza ai centri sociali gestiti dal Comune 0,80 Euro		
	Riferimento art. 50	
Tabella "D"		
	Riferimento art. 63	
	Tabella "B"	



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

INDICE

REGOLAMENTO	1
REGOLAMENTO.....	1
TITOLO I.....	2
NORME GENERALI	2
Articolo 1	2
Articolo 2	2
(finalità e principi)	2
Articolo 3	2
(Destinatari)	2
Articolo 4	2
(Competenza)	2
TITOLO II.....	2
ITER PROCEDURALE	2
Articolo 5	2
(Modalità di presentazione della domanda)	2
Articolo 6	3
(tempi procedurali)	3
Articolo 7	3
(Istruzione della pratica)	3
Articolo 8	4
(accesso agli atti e alle informazioni)	4
TITOLO III	4
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.....	4
CAPO I.....	4
Articolo 9	4
(Servizi socio-assistenziali)	4
CAPO II.....	4
ASILI NIDO TRASPORTI E MENSA PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO	4
Articolo 10	4
(Asili nido)	4
Articolo 11	4
(Trasporti e mensa per le scuole materne e dell'obbligo)	4
CAPO III.....	5
AFFIDAMENTI FAMILIARI DI MINORI.....	5
Articolo 12	5
(affidamento familiare dei minori)	5
CAPO IV	5
AFFIDAMENTO AL SERVIZIO SOCIALE.....	5
Articolo 13	5
(Affidamento di minori al Servizio Sociale)	5
Articolo 14	6
(Affidamento in prova al Servizio Sociale)	6
CAPO V	6
OSPITALITÀ DI MINORI PRESSO STRUTTURE.....	6
Articolo 15	6
(Semiconvitto per minori)	6
Articolo 16	6



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

(Inserimento in convitto di minori)	6
CAPO VI	6
INTERVENTI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIALE DI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI	6
Articolo 17	6
(Facilitazioni per la partecipazione a pubbliche manifestazioni)	6
CAPO VII	7
SOGGIORNO VACANZA	7
Articolo 18	7
(Soggiorni vacanza)	7
Articolo 19	7
(Soggiorni vacanza gestiti da privati)	7
Articolo 20	7
(Entità delle agevolazioni)	7
CAPO VIII	8
ASSISTENZA ECONOMICA	8
Articolo 21	8
(Beneficiari)	8
Articolo 22	8
(Limiti al beneficio)	8
Articolo 23	9
(Eccezioni)	9
Art. 24	9
(Compartecipazione ai costi dei progetti di assistenza da parte dei nuclei	9
familiari con persone portatrici di handicap di età compresa fra 0 e 65 anni)	9
Articolo 25	10
(Tipologia degli interventi)	10
Articolo 26	10
(Assistenza economica diretta ordinaria e Straordinaria)	10
Articolo 27	10
(Contributo a titolo di prestito)	10
Articolo 28	11
(Assistenza economica indiretta)	11
Articolo 29	11
(Modalità di erogazione)	11
CAPO IX	11
ASSISTENZA ABITATIVA	11
Articolo 30	11
(Requisiti)	11
Articolo 31	12
(Composizione del nucleo familiare)	12
Articolo 32	12
(Documenti aggiuntivi da presentare)	12
Articolo 33	12
(Punteggi)	12
Articolo 34	13
(Commissione esaminatrice)	13
Articolo 35	13
(Assegnazione alloggi)	13
Articolo 36	13
(Assegnazione d'urgenza)	13
Articolo 37	13
(Annullamento dell'assegnazione)	13
Articolo 38	13
(Cambio dell'alloggio)	14
Articolo 39	14
(Decesso o modificazione del nucleo assegnatario)	14
Articolo 40	14



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

(Revoca dell'assegnazione)	14
Articolo 41	14
(Durata dell'assegnazione)	14
Articolo 42	15
(Oneri a carico dell'assegnatario)	15
CAPO X	15
ASSISTENZA DOMICILIARE	15
Articolo 43	15
(Descrizione attività)	15
Articolo 44	16
(Compartecipazione alla spesa)	16
Articolo 45	16
(Priorità di intervento)	16
Articolo 46	16
(Assegnazione del Servizio Domiciliare)	16
CAPO XI	16
ATTIVITÀ DI CENTRO SOCIALE E DI CENTRO DIURNO	16
Articolo 47	16
(Descrizione)	16
Articolo 48	17
(Partecipazione ai centri)	17
CAPO XII	17
OSPITALITÀ DI ANZIANI, DI MINORI o PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO STRUTTURE	17
Articolo 49	17
(Destinatari)	17
Articolo 50	17
(Requisiti per l'integrazione retta da parte del Comune)	17
Articolo 51	18
(Vincoli all'integrazione retta)	18
Articolo 52	18
(Modalità di integrazione)	18
Articolo 53	18
(Termini per l'integrazione economica)	18
CAPO XIII	18
BORSE DI LAVORO	18
Articolo 54	19
(Caratteristiche e beneficiari)	19
Articolo 55	19
(Competenze)	19
TITOLO IV	20
NORME FINALI	20
CAPO I	20
DELEGHE	20
Articolo 56	20
(Delega al Funzionario Delegato)	19
Articolo 57	20
(Deleghe al Servizio Sociale di Base)	20
CAPO II	20
GARANZIE PER LA GESTIONE DI DENARO	20
Articolo 58	20
(Incasso dei contributi e delle erogazioni)	20
CAPO III	21
TERMINI E VERIFICHE PER GLI INTERVENTI	21
Articolo 59	21
(Termini per gli interventi)	21



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Regolamento dei Servizi Socio Assistenziali

Articolo 60	21
(Validità dei requisiti)	21
Articolo 62	21
(Donazioni)	21
Articolo 63	22
(Misura delle Compartecipazioni)	22
Articolo 64	22
(Modifiche)	22
Articolo 65	23
(Disposizioni e norme regolamentari precedenti)	23
Articolo 66	23
(Entrata in vigore)	23
Articolo 67	23
(Norme di rinvio)	23
TABELLA "A"	23
TABELLA "B"	26
TABELLA "C"	27
TABELLA "D"	28
TABELLA "E"	29

